

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. CITTA DI MARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA CITTÀ DI MARINO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino di Marino (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S.D. CALCIO DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTANTINI FILIPPO SEGUITO GARA CALCIO DELTA PORTO TOLLE/ CITTÀ DI CONCORDIA DEL 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 23.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Calcio Delta Porto Tolle di Porto Tolle (Rovigo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI MARINO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) ridetermina la sanzione pecuniaria in €1.000,00 di ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 1 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete